

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 339 DEL 6 MARZO 2020

Bando per il finanziamento di iniziative e interventi di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art.17, c.1, L.R. n.20/2009.

art.1 finalità e normativa di riferimento

1. Il presente bando definisce, ai sensi dell'art.17, c.1, L.R. n.20/2009 (*Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia*), i criteri e le modalità per l'individuazione delle categorie di soggetti beneficiari, delle tipologie di interventi e spese ammissibili, per la presentazione delle domande, l'erogazione, la rendicontazione e la revoca dei benefici assegnati ai fini del finanziamento di programmi di iniziative e interventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si fa riferimento alle leggi regionali n.20/2009 e n.7/2000 (*Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso*).

art.2 territorio interessato e soggetti beneficiari

1. Il territorio regionale interessato dal presente bando è quello sul quale, ai sensi dell'art.1, c.2, L.R. n.20/2009, insistono le minoranze di lingua tedesca e comprende il territorio dei Comuni di Sappada/*Plodn*, Sauris/*Zahre*, Paluzza per la frazione Timau/*Tischlbong*, Tarvisio/*Tarvis*, Malborghetto-Valbruna/*Malborghet-Wolfsbach* e Pontebba/*Pontafel*.

2. Possono essere beneficiari dei contributi di cui al presente bando:

- a) i Comuni di cui al c.1, anche in forma associata, operanti sul territorio d'insediamento delle minoranze di lingua tedesca;
- b) gli Enti e Organizzazioni rappresentativi delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia di cui all'art.14, L.R. n.20/2009, riconosciuti con DPR n.090/2011 e con DPR n.0208/2018;
- c) altri Enti privi di finalità di lucro, aventi sede legale e operanti nel territorio di cui al c.1, che promuovono iniziative e interventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle minoranze di lingua tedesca.

3. I soggetti di cui al c.2 possono partecipare al presente bando:

- a) singolarmente;
- b) nell'ambito di un rapporto di partenariato;

4. Nel caso di presentazione di domande di finanziamento ai sensi del c.3, lett.b), il soggetto capofila (nel prosieguo, anche "Capofila") è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale e i requisiti di cui al presente articolo sono accertati esclusivamente con riferimento allo stesso. Tutti i partner devono dichiarare di essere privi di finalità di lucro o di avere finalità mutualistica, a pena di esclusione dal rapporto di partenariato. Tale dichiarazione non è richiesta ai beneficiari di cui al c.2, lett.a).

5. I soggetti interessati:

- a) possono presentare in qualità di Capofila un'unica domanda, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate come Capofila;
- b) possono partecipare in qualità di partner a un unico programma di iniziative e interventi; il partner presente in più di un intervento non verrà considerato in alcun caso come partner ai fini dell'attribuzione del punteggio derivante dal criterio qualitativo oggettivo "Ampiezza del partenariato" di cui all'Allegato n.1, lett.a).

art.3 iniziative e interventi sostenibili

1. Le iniziative e gli interventi oggetto del presente bando sono:

- a) interventi per la diffusione della conoscenza della lingua di minoranza anche tramite l'organizzazione di corsi d'insegnamento della lingua e delle tradizioni locali, di conferenze e convegni diretti all'approfondimento delle relative conoscenze linguistiche nonché di ricerche in materia linguistica e culturale;
- b) organizzazione di eventi, spettacoli e manifestazioni culturali per la promozione e la valorizzazione della lingua di minoranza e delle tradizioni popolari del territorio interessato;
- c) iniziative di carattere informativo, comprese le attività editoriali, discografiche, multimediali ed espositive, le attività e produzioni nel settore dei media e nei vari ambiti socio-economici nella lingua di minoranza;
- d) interventi per la riqualificazione e il miglioramento dell'offerta linguistico culturale anche con un ampliamento delle dotazioni e un adeguamento delle attrezzature esistenti con riguardo agli archivi storici, alle biblioteche e ai musei;
- e) attività di collaborazione e cooperazione culturale con enti operanti in paesi europei in cui è storicamente presente la lingua tedesca, ovvero in territori nazionali ed esteri ove sono presenti minoranze di lingua tedesca o altre minoranze linguistiche.

art.4 dotazione finanziaria e partecipazione della regione

- 1.** La dotazione finanziaria complessivamente disponibile per la realizzazione dei programmi di iniziative e interventi oggetto del presente bando ammonta a euro 220.000,00 (duecentotrentamila/00).
- 2.** Il contributo erogabile per ciascun programma di iniziative e interventi è compreso tra euro 10.000,00 (diecimila/00) ed euro 25.000,00 (venticinquemila). Qualora il contributo richiesto sia inferiore a euro 10.000,00 (diecimila/00) o superiore a euro 25.000,00 (venticinquemila), la domanda è inammissibile. Tuttavia, per programmi di iniziative e interventi che si intendono realizzare nell'ambito di un rapporto di partenariato, il limite massimo del contributo erogabile è elevato fino a euro 40.000,00 (quarantamila).
- 3.** Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento.
- 4.** Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra i costi previsti e attualizzati del programma di iniziative e interventi e le entrate complessive previste e attualizzate dello stesso. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il programma, quali, per esempio, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici a esso specificatamente destinati a esclusione del contributo di cui al presente bando.

art.5 termini e modalità per la presentazione delle domande di contributo

- 1.** I soggetti interessati presentano apposita domanda di contributo al Servizio lingue minoritarie e corregionali all'estero della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo autonomielocali@certregione.fvg.it. La domanda deve essere inviata - a pena di inammissibilità della stessa - entro il **30 aprile 2020**.
- 2.** La casella di posta elettronica certificata (PEC) utilizzata per l'invio della domanda di contributo deve essere intestata al soggetto richiedente, pena l'inammissibilità della domanda.
- 3.** La domanda di contributo, redatta utilizzando il modello predisposto dagli Uffici, messo a disposizione sul sito web istituzionale all'indirizzo www.regione.fvg.it nello spazio riservato alle comunità linguistiche, è sottoscritta con firma autografa o digitale, a pena di inammissibilità della domanda stessa:
 - a) per i beneficiari di cui all'art.2, c.2, lett.a), dal legale rappresentante o dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento;
 - b) per i beneficiari di cui all'art.2, c.2, lett. b) e lett.c), esclusivamente dal legale rappresentante.
- 4.** Ciascun soggetto richiedente, a pena d'inammissibilità, può presentare un'unica domanda come Capofila e può anche partecipare in qualità di partner a un unico programma di iniziative e interventi. Il partner presente in più di un intervento non verrà considerato in alcun caso come partner ai fini dell'attribuzione del punteggio derivante dal criterio qualitativo oggettivo "Ampiezza del partenariato" di cui all'Allegato n.1, lett.a).
- 5.** La domanda di contributo è comprensiva di:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante:
- 1) il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità;
 - 2) la veridicità delle dichiarazioni rese in relazione agli elementi di valutazione di cui al presente bando;
 - 3) l'assolvimento dell'imposta di bollo, salvo i casi di esenzione;
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art.46 del Testo unico di cui al D.P.R. n.445/2000, attestante:
- 1) la titolarità o la non titolarità della partita IVA, nonché l'eventuale ammissibilità, anche solo parziale, dell'IVA sostenuta come spesa ammissibile;
 - 2) la natura commerciale o non commerciale del soggetto beneficiario e l'eventuale assoggettabilità alla ritenuta d'acconto IRES del 4% sull'importo del contributo, ai sensi di quanto previsto dall'art.28, D.P.R. n.600/1973, (*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*), con le relative motivazioni. Tale dichiarazione non è richiesta ai beneficiari di cui all'art.2, c.2, lett.a).

6. Alla domanda sono inoltre allegati:

- a) una relazione illustrativa-descrittiva del programma di iniziative e interventi e delle modalità operative di realizzazione dello stesso;
- b) il preventivo di spesa, con l'indicazione di ogni singola voce e con specifica evidenza delle eventuali previsioni di copertura finanziaria derivante da altre fonti di finanziamento, rispettoso delle disposizioni di cui all'art.4 del presente bando;
- c) un cronoprogramma dell'attività finanziata con l'indicazione dei termini di realizzazione della stessa, al fine dell'imputazione della spesa nel rispetto del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica ai sensi del D.Lgs. n.118/2011. Tale documentazione non è richiesta ai beneficiari di cui all'art.2, c.2, lett.b) e lett.c);
- d) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto beneficiario, qualora non prodotti agli Uffici in precedenti occasioni o variati successivamente all'ultima trasmissione. Tale documentazione non è richiesta ai beneficiari di cui all'art.2, c.2, lett.a);
- e) nel caso di un programma di iniziative e interventi presentato nell'ambito di un rapporto di partenariato, le lettere d'intenti sottoscritte dai legali rappresentanti dei partner unitamente a fotocopia dei documenti d'identità in corso di validità, redatte utilizzando il modello predisposto dagli Uffici, messo a disposizione sul sito web istituzionale all'indirizzo www.regione.fvg.it nello spazio riservato alle comunità linguistiche;
- f) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda, fatte salve le ipotesi di firma digitale.

art.6 attività istruttoria

- 1.** Attraverso l'attività istruttoria, si accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale.
- 2.** Gli Uffici si riservano di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica.
- 3.** Qualora nella domanda di contributo non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione di cui all'art.7, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 punti.
- 4.** Nel caso di un programma di iniziative e interventi presentato nell'ambito di un rapporto di partenariato, qualora la domanda di contributo non sia corredata dalle lettere di intenti e dalla fotocopia dei documenti d'identità in corso di validità di tutti i legali rappresentanti dei partner, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, e il partner per il quale non è presentata la documentazione richiesta non viene considerato ai fini della valutazione.

art.7 commissione di valutazione, criteri di valutazione e priorità, graduatoria dei programmi presentati

1. Ai fini della valutazione dei programmi di iniziative e interventi presentati e della formulazione di una graduatoria, sono stabiliti i criteri e i rispettivi punteggi di cui all'Allegato n.1, lett.a) e lett.b), parte integrante del presente Bando.
2. La valutazione dei programmi di iniziative e interventi presentati è effettuata da un apposito Gruppo di lavoro, nominato con decreto, composto dal Direttore centrale della Direzione centrale competente o da un suo delegato, che lo presiede, da due dipendenti della Direzione stessa e da due esperti in materia di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia proposti dalla Commissione di cui all'art.15, L.R. n.20/2009.
3. Ai programmi di iniziative e interventi risultati ammissibili sono attribuiti i punteggi derivanti dall'applicazione dei criteri qualitativi oggettivi, di cui all'Allegato n.1, lett.a), e dei criteri qualitativi soggettivi di cui all'Allegato n.1, lett.b).
4. Nel caso di programmi di iniziative e interventi a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dal maggior punteggio ottenuto sommando tutti i punteggi attribuiti con i criteri qualitativi soggettivi di cui all'Allegato n.1, lett.b).
5. La graduatoria dei programmi di iniziative e interventi finanziati, di quelli ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse e di quelli inammissibili è adottata con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale competente, pubblicato sul sito web della Regione all'indirizzo www.regione.fvg.it nello spazio riservato alle comunità linguistiche.
6. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità di contributo prevista ai sensi dell'art.8, c.2, a favore dell'ultimo programma di iniziative e interventi inserito in graduatoria tra quelli da finanziare, il contributo può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario accetti formalmente di assicurare con altre fonti di finanziamento la copertura dell'intero costo del programma.
7. Con riferimento ai programmi di iniziative e interventi finanziati nella graduatoria, sono considerate sempre consentite eventuali variazioni degli elementi progettuali a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale dell'attività.
8. Ai fini dell'applicazione del c.7, per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del programma di iniziative e interventi, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che alterino il punteggio di valutazione in modo rilevante ai fini di un'utile collocazione in graduatoria.

art.8 quantificazione del contributo, modalità di concessione e di erogazione

1. A seguito dell'adozione del decreto di cui all'art.7, c.5, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio di quindici giorni per l'accettazione dello stesso; decorso inutilmente tale termine il contributo si intende rifiutato. Nel caso in cui il contributo sia rifiutato, si procede allo scorrimento della graduatoria approvata.
2. L'importo della partecipazione finanziaria regionale è pari al 100% dei costi ammissibili di cui alla domanda, salvo quanto previsto dall'art.7, c.6. Devono comunque essere rispettati i limiti di cui all'art.4, cc.2-3.
3. L'erogazione del contributo può aver luogo in un'unica soluzione all'atto della comunicazione da parte dei beneficiari di cui all'art.2, c.2, lett.b) e lett.c), dell'avvenuto avvio dell'attività. Per i beneficiari di cui al medesimo art.2, c.2, lett.a), si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n.118/2011 e pertanto, al fine dell'imputazione della spesa nel rispetto del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica, il contributo è erogato in base al cronoprogramma dell'attività finanziata con l'indicazione dei termini di realizzazione della stessa, presentato all'atto della domanda di contributo.

art.9 termine finale di realizzazione dei programmi di iniziative e interventi

1. I programmi di iniziative e interventi oggetto del contributo devono essere conclusi entro un anno dalla data del provvedimento di concessione, fatta salva la possibilità, a fronte di richiesta motivata nel dettaglio, di concessione di un'eventuale proroga non superiore a tre mesi.

art.10 spese ammissibili

- 1.** La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:
 - a) è relativa al programma di iniziative e interventi finanziato;
 - b) è chiaramente riferibile al periodo di durata del programma di iniziative e interventi finanziato ed è sostenuta entro il termine di presentazione del rendiconto indicato al c.3 dell'art.12 del presente bando;
 - c) è sostenuta dal soggetto che riceve il contributo.
- 2.** Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
 - a) spese direttamente collegabili al programma di iniziative e interventi finanziato, quali spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, attori, registi, relatori, studiosi e artisti in genere; retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al programma e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili, se necessari alla realizzazione del programma; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alla realizzazione del programma, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per il programma; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per il programma; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese promozionali e pubblicitarie; spese per affissioni; spese di stampa; spese per premi e concorsi;
 - b) spese per compensi, a titolo esemplificativo, ad attori, registi, relatori, studiosi e artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario;
 - c) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dell'ente organizzatore del programma, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al programma, che risultano indispensabili e correlate al programma proposto e realizzato;
 - d) spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario e, in particolare, spese per la fornitura di elettricità, gas e acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; retribuzione lorda del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; spese relative agli automezzi intestati al soggetto beneficiario.
- 3.** Le spese generali di funzionamento, di cui al c.2, lett.d), non esclusivamente riferibili al programma di iniziative e interventi finanziato, si considerano ammissibili fino al 5% dell'importo del contributo. Sono ammissibili spese generali di funzionamento per una percentuale superiore al 5%, e comunque nella misura massima del 10% del contributo, se è documentata la loro esclusiva riferibilità al programma.

art.11 spese non ammissibili

- 1.** Non sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
 - b) contributi in natura;
 - c) spese per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati e beni strumentali ammortizzabili;
 - d) ammende, sanzioni, penali e interessi;
 - e) altre spese prive di una specifica destinazione;
 - f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;

- g) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali, e spese di iscrizione ad albi;
- h) spese per oneri finanziari.

art.12 rendicontazione della spesa

- 1.** I soggetti beneficiari presentano la rendicontazione relativa al contributo erogato secondo le modalità di cui alla L.R. n.7/2000, Titolo II, Capo III.
- 2.** Al rendiconto sono allegati:
 - a) un bilancio consuntivo particolare relativo al programma di iniziative e interventi per cui è stato concesso il contributo oggetto di rendicontazione, ripartito nelle voci di entrata e nelle voci di costo;
 - b) una relazione descrittiva del programma di iniziative e interventi per cui è stato concesso il contributo oggetto di rendicontazione, da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti e, in caso di partenariato, l'attività svolta dai vari partner;
 - c) la dichiarazione di eventuali contributi già ottenuti per l'annualità cui si riferisce la domanda e l'impegno a comunicare tempestivamente eventuali contributi ottenuti successivamente.
- 3.** Il rendiconto e la documentazione allegata sono presentati entro un mese dalla conclusione del programma di iniziative e interventi, fatta salva la possibilità, a fronte di richiesta motivata nel dettaglio, di concessione di un'eventuale proroga non superiore a tre mesi.

art.13 rideterminazione del contributo

- 1.** Il contributo regionale è rideterminato e ridotto qualora dall'esame del bilancio consuntivo particolare di cui all'art.12, c.2, lett.a):
 - a) emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
 - b) la spesa rendicontata è inferiore al contributo concesso.
- 2.** La rideterminazione di cui al c.1 è effettuata esclusivamente se il contributo come rideterminato è comunque non inferiore all'importo minimo di cui all'art.4, c.2.

art.14 revoca del contributo

- 1.** Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti soggettivi di ammissibilità, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
 - c) accertamento, in sede di rendicontazione, che il fabbisogno di finanziamento è diminuito e che la spesa rendicontata è inferiore al contributo concesso se il contributo come rideterminato è inferiore all'importo minimo di cui all'art.4, c.2;
 - d) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del programma di iniziative e interventi originariamente presentato ai sensi dell'art.7, c.8;

art.15 obblighi di pubblicità e di informazione

- 1.** Su tutto il materiale con cui è promosso il programma di iniziative e interventi, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria va apposto il logo della Regione.
- 2.** Nel corso della realizzazione del programma di iniziative e interventi, i beneficiari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti.

1. In conformità alla normativa vigente, il trattamento dei dati forniti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la partecipazione al presente bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza. In particolare:

- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente *pro tempore*:
Presidente, Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, tel. +39 040 3773710, e-mail presidente@regione.fvg.it, PEC regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it;
- il dott. Mauro Vigni, in qualità di direttore centrale per particolari funzioni, è il Responsabile della protezione dei dati (RPD):
RPD, Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, tel. +39 040 3773707, e-mail mauro.vigni@regione.fvg.it, PEC privacy@certregione.fvg.it;
- Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei dati personali connesso all'erogazione dei servizi oggetto del "Disciplinare per l'affidamento in-house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A.";
- i dati forniti sono trattati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;
- la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n.241/1990 e della L.R. n.7/2000;
- i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative;
- I dati richiesti sono conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti;
- l'interessato ha il diritto di chiedere l'accesso ai propri dati personali, nonché la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione e l'opposizione al loro trattamento; inoltre, questi ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

ALLEGATO n.1 - Criteri per la valutazione dei programmi di iniziative e interventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, ai sensi della L.R. n.20/2009.

CRITERIO		PUNTEGGIO MAX	INDICATORI - PUNTI	
a)	CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI	50/100	INDICATORI	PUNTI
1.	<u>Ampiezza del partenariato</u> : il punteggio è graduato in relazione al numero di soggetti che, sulla base di un accordo sottoscritto tra gli stessi, con l'indicazione del soggetto Capofila, propongono congiuntamente la realizzazione dell'attività programmata.	punti 10	<u>N.ro soggetti coinvolti nel partenariato</u> nessun soggetto almeno 1 soggetto da 2 a 3 soggetti più di 3 soggetti	punti 0 punti 3 punti 7 punti 10
2.	<u>Uso della lingua di minoranza</u> : è attribuito un punteggio in relazione alla percentuale d'uso della lingua di minoranza, dichiarata dal soggetto proponente, nella realizzazione del programma di attività proposto.	punti 10	<u>Percentuale d'uso della lingua di minoranza</u> inferiore al 25% compresa tra il 25% e il 50% oltre il 50% e fino al 75% oltre il 75%	punti 0 punti 3 punti 7 punti 10
3.	<u>Eventi in collaborazione culturale</u> : è attribuito un punteggio in relazione al numero di eventi organizzati in collaborazione culturale con enti operanti in territori nazionali ed esteri ove sono presenti minoranze di lingua tedesca o altre minoranze linguistiche.	punti 10	<u>N.ro eventi di collaborazione/cooperazione culturale</u> nessun evento almeno 1 evento da 2 a 3 eventi più di 3 eventi	punti 0 punti 3 punti 7 punti 10
Criteri applicati nel caso in cui il proponente sia uno dei soggetti di cui all'art.2, c.2, lett.b) e lett.c)				
4.	<u>Grado di forza del soggetto proponente</u> : il punteggio è graduato rispetto a una stima del numero di aderenti (volontari, associati, simpatizzanti) che rivestono parte attiva nella realizzazione dell'attività programmata.	punti 10	<u>N.ro aderenti coinvolti attivamente nell'attività programmata</u> inferiori a 15 compresi tra 15 e 30 oltre ai 30 e fino ai 50 più di 50	punti 0 punti 3 punti 7 punti 10
5.	<u>Requisiti di rappresentatività delle minoranze di lingua tedesca del FVG</u> : è attribuito un punteggio in relazione al riconoscimento conferito al soggetto proponente, ai sensi dell'art.14, L.R. n.20/2009, quale ente rappresentativo delle minoranze di lingua tedesca del FVG.	punti 10	<u>Riconoscimento quale ente rappresentativo delle minoranze di lingua tedesca del FVG</u> ente non riconosciuto ente riconosciuto	punti 0 punti 10
Criteri applicati nel caso in cui il proponente sia uno dei soggetti di cui all'art.2, c.2, lett.a)				
4.	<u>Grado d'impatto dell'attività programmata</u> : il punteggio è graduato rispetto a una stima, dichiarata dal soggetto proponente, della percentuale della popolazione che, nell'ambito	punti 10	<u>Percentuale fruitori dell'attività programmata</u> inferiore al 25% compresa tra il 25% e il 50%	punti 0 punti 3

	territoriale interessato dall'attività programmata, fruisce dell'attività stessa.		oltre il 50% e fino al 75% più del 75%	punti 7 punti 10
5.	Esperienza del soggetto proponente: è attribuito un punteggio in relazione all'esperienza maturata dal soggetto proponente con la realizzazione di interventi finalizzati alla valorizzazione della lingua di minoranza e finanziati dalla Regione nel triennio 2017-2019.	punti 10	<u>N.ro interventi finanziati dalla Regione nel triennio 2017-2019</u> nessun intervento almeno 1 intervento da 2 a 3 interventi più di 3 interventi	punti 0 punti 3 punti 7 punti 10
b)	CRITERI QUALITATIVI SOGGETTIVI	50/100	VALUTAZIONE GRADUATA	
1.	Valutazione complessiva della congruità della richiesta di finanziamento: congruenza delle risorse umane e delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività proposte.	10	punti 0 = valutazione insufficiente punti da 1 a 4 = valutazione sufficiente punti da 5 a 7 = valutazione buona punti da 8 a 10 = valutazione ottima	
2.	Grado di innovatività e originalità in relazione all'oggetto dell'attività programmata o alla modalità di realizzazione della stessa.	10	punti 0 = valutazione insufficiente punti da 1 a 4 = valutazione sufficiente punti da 5 a 7 = valutazione buona punti da 8 a 10 = valutazione ottima	
3.	Validità dell'attività programmata ai fini della promozione della lingua di minoranza e del patrimonio storico-culturale da essa rappresentato.	10	punti 0 = valutazione insufficiente punti da 1 a 4 = valutazione sufficiente punti da 5 a 7 = valutazione buona punti da 8 a 10 = valutazione ottima	
4.	Capacità di garantire la trasmissione intergenerazionale della lingua di minoranza.	10	punti 0 = valutazione insufficiente punti da 1 a 4 = valutazione sufficiente punti da 5 a 7 = valutazione buona punti da 8 a 10 = valutazione ottima	
5.	Capacità di comunicare e promuovere l'attività programmata anche in rapporto alla valorizzazione e promozione del territorio in cui l'attività è svolta.	10	punti 0 = valutazione insufficiente punti da 1 a 4 = valutazione sufficiente punti da 5 a 7 = valutazione buona punti da 8 a 10 = valutazione ottima	
Totale punteggio massimo		100		

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE